



CAPITOLATO D'ONERI E SPECIFICHE TECNICHE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CAMPI BOE DELLA AMP ISOLE TREMITI PER IL TRIENNIO 2023-2025 (CIG 9775061B83)

1. PREMESSA

L'Ente parco nazionale del Gargano è il soggetto gestore dell'Area Marina Protetta (AMP) Isole Tremiti ai sensi della Legge quadro sulle aree protette 394/91, art. 19 comma 2.

L'Ente Parco persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge la tutela, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, nonché la diffusione e la conoscenza dell'ecologia, degli ambienti marini e delle caratteristiche ambientali peculiari dell'area marina protetta, l'educazione ambientale e la promozione dello sviluppo socio-economico ecosostenibile.

L'Ente parco nazionale del Gargano ha realizzato i campi ormeggio al fine di evitare un numero eccessivo di ancoraggi in zone di pregio dell'AMP Isole Tremiti per la presenza di habitat prioritari quali la Posidonia oceanica, garantendo così una tutela efficace dei fondali marini e, nel contempo, soddisfare il bisogno di sicurezza e tutela degli operatori locali privi di ormeggi e accogliere le esigenze del diportismo nautico.

I campi ormeggio realizzati dall'Ente Parco consistono in 69 gavitelli di ormeggio per unità navali di varia grandezza, ripartiti secondo le località indicate in cartografia agli atti:

- 1) Canale San Nicola – Cretaccio: n. 14 gavitelli da 8 m;
- 2) Canale San Nicola – Cretaccio: n. 12 gavitelli da 15 m;
- 3) Cala delle Arene: n. 20 gavitelli da 8 m;
- 4) Cala delle Arene: n. 12 gavitelli da 15 m;
- 5) Cala Spido: n. 2 gavitelli da 24 m;
- 6) Caprara/San Nicola: n. 9 gavitelli da 8 m per diving.

Con Deliberazione Presidenziale n. 8 del 14/04/2023 è stato approvato il Piano d'uso dei gavitelli destinati all'ormeggio delle unità navali nell'Area marina protetta Isole Tremiti per la stagione estiva 2023 che definisce i criteri di assegnazione dei gavitelli di ormeggio dei campi boe, le tariffe di noleggio, le modalità di utilizzo e le relative procedure di affidamento.


2. OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi come di seguito specificati:

2.1 Montaggio e manutenzione ordinaria (incluso l'acquisto del materiale) del campo boe dell'AMP Isole Tremiti costituito da 60 gavitelli di ormeggio + 9 gavitelli di ormeggio per i siti di immersione e da N. 6 boe segnaletiche MODELLO FLOATEX PE800 "L" provviste di Fanale marino autoalimentato modello L120 a luce lampeggiante GIALLA con portata di circa 3 miglia nautiche.

Nello specifico si dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria della linea di ormeggio dal sistema di ancoraggio al jumper e al montaggio della parte che va dal jumper alla superficie,

incluso l'acquisto del materiale di consumo, di tutti i gavitelli tenuto conto degli elementi di carattere tecnico di seguito riportati:



Il sistema di ormeggio prevede:

a) un'ancora tipo "Manta Rey" infissa in profondità nella sabbia con sistema idraulico a battitura, collegata ad un pezzo di catena che esce dal fondo. Per le unità maggiori le ancore per ciascun ormeggio sono due o anche tre.

b) ancoraggio tipo HALAS nelle aree rocciose, ovvero un sistema a tassello chimico infisso nella roccia e terminante con un golfare metallico. In alcuni casi, si è riutilizzato il materiale presente sul fondo (conglomerati cementizi anche chiamati "corpo morto") a cui sono state apposte le catene di ormeggio.

Alle catene di acciaio zincato 18/22 mm provenienti dal fondo, del tipo di ormeggio di cui al precedente punto a), sono state giuntate catene che salgono in superficie e, attraversando un



jumper, che è una sfera in polietilene reticolare di colore giallo, termina con un maniglione che fa da fermo per il jumper e da maniglione di tenuta per l'ormeggio di superficie.

Nel caso del sistema di cui al precedente punto b), la catena d'ormeggio parte direttamente dai golfari infissi nella roccia oppure presenti sui corpi morti e sale al jumper, lo attraversa e termina con un maniglione con le stesse funzioni di cui al precedente.

Una cima di differente sezione (26 mm e da 30 mm) in funzione del carico ammissibile sull'ormeggio e di lunghezza adeguata alla profondità del sistema di ancoraggio, con rendace in acciaio impiombate ambo i lati a mano, viene assicurata al jumper attraverso il maniglione e termina con un gavitello di superficie.

L'appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività di manutenzione ordinaria sui gavitelli di ormeggio:

- 1) Verificare lo stato di usura dell'intero sistema di ormeggio (catena, elementi di giunzione, maniglioni, jumper, etc) e sostituzione di tutto il materiale difettato e/o usurato.
- 2) Verificare lo stato di corrosione degli anodi sacrificali presenti sul fondo virtuale e catena ed eventuale sostituzione;
- 3) Pulire dalla vegetazione, dai mitili, dai denti di cane e da altre incrostazioni la catena fino alla struttura modulare di fondo (jumper) che sono rimasti in mare per l'intero inverno;
- 4) Bonificare le catene dal materiale avvolto intorno;
- 5) Acquistare il materiale necessario per realizzare le linee di ormeggio dal jumper al gavitello (cime in poliestere alta resistenza certificata da 26 mm e da 30 mm, rendace in acciaio da 26/28 mm e 28/30 mm impiombate ambo i lati a mano, maniglioni da 6,5 tons e 8,5 tons, coppiglie, anodi, catena del tipo genovese zincata certificata, targhette identificative, etc) oltre all'acquisto dei gavitelli di superficie inutilizzabili e/o dispersi. Tutto il materiale fornito dovrà essere di produzione italiana, certificato allo scopo.

Dalla relazione agli atti dell'Ente, trasmessa dall'operatore economico che ha eseguito lo smontaggio dei gavitelli a fine stagione 2022, risultano inutilizzabili e, pertanto, da sostituire per l'annualità 2023 n. 29 cime di collegamento jumper-boa di superficie e n. 9 boe gonfiabili di superficie.

Le boe gonfiabili rosse dovranno essere utilizzate per i gavitelli di ormeggio destinati ai diportisti, le Boe di ormeggio conici tipo FLOATEX dovranno essere utilizzate per gli ormeggi dei siti di immersione e per gli ormeggi destinati agli operatori economici.

- 7) Montare la linea di ormeggio dal jumper al gavitello;
- 8) Ripresa video in continuo dell'intera linea di ormeggio dalla superficie fino al fondo prima e dopo l'installazione;
- 9) Verificare la funzionalità di tutti i sistemi di ormeggio installati, che dovrà essere attestata attraverso specifiche prove di carico con palloni di sollevamento o mediante l'applicazione del tiro di progetto (8 ton per ormeggi da 8 m, 10 ton per ormeggi da 15 m e 12 ton per ormeggi da 24 m) con l'uso di martinetti idraulici;
- 10) Rilascio di documentazione, attestati e/o certificazioni relativi ai servizi oggetto dell'appalto;
- 11) Redazione di una relazione finale delle attività di manutenzione svolte;
- 12) Qualsiasi altro onere ritenuto necessario per la corretta messa in opera dei gavitelli di ormeggio.



L'appaltatore, nello specifico, dovrà svolgere le seguenti attività di manutenzione ordinaria sulle boe di segnalazione dei campi ormeggio:

- 1) verifica della parte immersa del segnalamento sino all'ancoraggio, relativamente all'integrità, allo stato di usura, al corretto collegamento e alla funzionalità delle catene, swivel, maniglioni e tasselli di attacco al fondo, etc.
- 2) pulizia della vegetazione, dei mitili e dei "denti di cane" della parte immersa delle boe;
- 3) eventuale sostituzione delle piccole parti di ricambio usurate o vetuste (es. maniglioni, swivel, cime, anelli catene, etc);
- 4) sostituzione degli anodi di zinco;
- 5) verifica generale del funzionamento del segnalamento a fanale chiuso (occludendo la fotocellula);
- 6) eventuale smontaggio del fanale solo in caso di non funzionamento o di funzionamento non regolare;
- 7) pulizia esterna del fanale con particolare attenzione alle parti corrispondenti alla fotocellula ed al pannello solare;
- 8) ripresa video in continuo dell'intera linea di ormeggio dalla superficie fino al fondo prima e dopo l'installazione;
- 9) redazione di una apposita scheda di manutenzione (check list) per ciascuna boa, riportante la descrizione del lavoro effettuato, le eventuali disfunzioni rilevate nei sistemi di segnalamento e le evidenze fotografiche riportanti il dettaglio dell'intervento.

L'appaltatore dovrà avere nella propria disponibilità un'area o locale presso cui svolgere le lavorazioni e le attività di assemblaggio propedeutiche alla posa in opera in mare. Tutte le operazioni dovranno svolgersi senza occupare spazi demaniali con materiale e attrezzature, anche in modo temporaneo. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'area ovvero il locale adibito alle lavorazioni e alle attività di assemblaggio propedeutiche alla posa in opera in mare.

La manutenzione ordinaria e l'installazione dei gavittelli di ormeggio dovrà essere svolta entro la data del 1° maggio di ogni annualità. Per l'annualità 2023 l'installazione dovrà avvenire entro 15 gg dalla sottoscrizione del contratto.

2.2 Smontaggio del campo boe alla fine della stagione estiva.

L'Appaltatore dovrà, nel periodo tra il 1 ottobre e il 15 ottobre, procedere allo smontaggio dei gavittelli di ormeggio. Si dovrà procedere allo smontaggio della parte che va dal jumper alla superficie di tutti i gavittelli, lasciando in opera solo i jumper e le catene fino agli ancoraggi al fondo, che dovranno essere puliti da incrostazioni, mitili o concezioni per evitare l'appesantimento per effetto della vegetazione e/o delle cozze, oltre a sostituire piccole parti di ricambio usurate (corde, maniglioni, swivel, grilli, perni, anelli di catenaria, etc).

Tutti i gavittelli, incluse le cime smontate e i maniglioni dovranno essere puliti mediante lavaggio con l'ausilio di idropulitrice, per la completa rimozione di alghe e altre incrostazioni e asciugati prima di essere messi a deposito. Tutto il materiale dovrà essere trasportato e depositato ordinatamente presso l'Isola di San Domino in un locale che sarà successivamente comunicato. Le cime di



ancoraggio di ogni singola boa dovranno essere ammatassate, con apposizione di targhetta riportante la numerazione della boa di riferimento.

L'Appaltatore dovrà redigere un report che riporta per ciascun gavittello, il materiale smontato e recuperato e lo stato del sistema di ancoraggio e del jumper e il materiale nuovo occorre per la nuova stagione.

Si dovrà, inoltre, procedere alla manutenzione delle boe di segnalazione dei campi ormeggio. Nello specifico si dovrà procedere a:

- a) verifica della parte immersa del segnalamento sino all'ancoraggio, relativamente all'integrità, allo stato di usura, al corretto collegamento e alla funzionalità delle catene, swivel, maniglion e tasselli di attacco al fondo, etc;
- b) pulizia della vegetazione, dei mitili e dei "denti di cane" della parte immersa delle boe;
- c) eventuale sostituzione delle piccole parti di ricambio usurate o vetuste;
- d) eventuale sostituzione degli anodi di zinco;
- e) verifica generale del funzionamento del segnalamento a fanale chiuso (occludendo la fotocellula);
- f) eventuale smontaggio del fanale solo in caso di non funzionamento o di funzionamento non regolare;
- g) pulizia esterna del fanale con particolare attenzione alle parti corrispondenti alla fotocellula ed al pannello solare;
- h) redazione di una apposita scheda di manutenzione (check list) per ciascuna boa, riportante la descrizione del lavoro effettuato, le eventuali disfunzioni rilevate nei sistemi di segnalamento e le evidenze fotografiche riportanti il dettaglio dell'intervento.

2.3 Gestione dei gavittelli durante la stagione estiva

I gavittelli verranno assegnati secondo quanto previsto dal Piano d'uso dei gavittelli destinati all'ormeggio delle unità navali nell'Area marina protetta Isole Tremiti approvato annualmente che definirà:

- il numero di gavittelli di ormeggio destinati agli operatori economici;
- il numero di gavittelli di ormeggio destinati ai diportisti.

I N° 9 gavittelli installati in corrispondenza dei siti di immersione sono destinati all'uso esclusivo dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente Parco che abbiano provveduto al pagamento per il loro uso.

L'Ente Parco provvederà ad attivare la procedura mediante pubblicazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione dei gavittelli alle unità non da diporto. Gli atti di concessione dei gavittelli assegnati saranno trasmessi all'Appaltatore che provvederà a montare e consegnare il gavittello indicato al soggetto concessionario.

Relativamente ai gavittelli di ormeggio per i diportisti, l'Appaltatore dovrà assicurare le seguenti attività:

- a) gestione delle prenotazioni attraverso un numero dedicato e tramite l'APP "Blue Discovey" sviluppata dall'Ente gestore;
- b) assegnazione del gavittello di ormeggio, compresa la tenuta di registri. L'Appaltatore dovrà registrare i dati dei diportisti assegnatari dei gavittelli (nome cognome, indirizzo, contatto telefonico), il relativo pagamento (importo e identificativo PAGOPA), i dati dell'unità



- navale, la tipologia di gavitello assegnato (8 -15-24 m), il numero del gavitello assegnato e la durata dell'ormeggio;
- c) assistenza giornaliera alle unità navali dei diportisti in transito nelle manovre di avvicinamento e attracco e disormeggio;
 - d) servizio navetta per i diportisti autorizzati all'ormeggio, dai campi boe alla banchina di San Domino e viceversa. Il servizio dovrà essere reso in modo da ridurre al minimo l'attesa da parte dell'utenza (max 30 minuti);
 - e) raccolta, ove richiesto dei rifiuti di bordo, esclusivamente se differenziati.

La copertura del servizio sarà quotidiana per tutto il periodo dalle ore 9.00 alle ore 20.00. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione un numero di cellulare esclusivo per le prenotazioni e le comunicazioni relative alla gestione del campo boe.

È fatto divieto all'Appaltatore di percepire pagamenti diretti da parte dei clienti per le prestazioni eseguite, quest'ultime dovranno essere erogate unicamente in favore dell'Ente parco nazionale del Gargano.

L'Appaltatore è tenuto alla stretta osservanza del Piano d'uso dei gavitelli destinati all'ormeggio delle unità navali nell'Area marina protetta Isole Tremiti per la stagione estiva relativamente al pagamento dei corrispettivi per l'uso dei gavitelli di ormeggio.

2.4 Sorveglianza degli specchi acquei in cui insistono i campi boe, nonché controllo di tutte le unità navali (operatori economici e diportisti) ormeggiate nei campi boe, verificando che detengano il titolo per ormeggiare e che siano correttamente ormeggiate.

L'Appaltatore dovrà dalla installazione dei gavitelli di ormeggio e sino al 30 settembre procedere alla sorveglianza degli specchi acquei, nello specificare verificare che:

- a) le unità navali degli operatori economici e dei diportisti ormeggiate nei campi boe detengano il titolo per ormeggiare e che siano ormeggiate al gavitello assegnato. Eventuali attracchi non autorizzati dovranno essere segnalati alle autorità competenti.
- b) tutte le unità navali ormeggiate rispettino le modalità di utilizzo dei campi ormeggi previsti dal Piano d'uso dei gavitelli destinati all'ormeggio delle unità navali nell'Area marina protetta Isole Tremiti.

Gli utenti che contravvengono alle disposizioni previste nel Piano dovranno essere richiamati all'uso corretto e nel caso di mancata osservanza dei richiami ricevuti, dovrà essere contattata la Delegazione di Spiaggia di Isole Tremiti per l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2.5 Manutenzione subacquea continuativa dei 69 gavitelli di ormeggio per tutta la stagione turistica 2023.

L'Appaltatore dovrà dalla installazione dei gavitelli di ormeggio e sino al 30 settembre procedere alla manutenzione subacquea continuativa dei 69 gavitelli di ormeggio. Nello specifico si dovrà:

- a) svolgere su base minimo quindicennale una ispezione subacquea e verifica strutturale completa dei sistemi di ormeggio sino all'ancoraggio di tutti i 69 gavitelli con particolare riguardo allo stato di conservazione della cima di ormeggio con particolare attenzione alle redance della parte emersa e della parte sommersa nonché agli apparati di giunzione, alla pulizia dalla vegetazione e dalle incrostazioni marine della parte immersa del sistema di ormeggio e all'eventuale sostituzione delle piccole parti di ricambio usurate (corde, maniglioni, swivel, grilli, copiglie, anelli di catenaria, anodi, etc);



b) valutare eventuali danni occorsi a seguito di urti con corpi, imbarcazioni o atti vandalici sia nella parte emersa che immersa;

c) verificare che sui singoli gavitelli sia sempre presente il numero di assegnazione.

L'Appaltatore dovrà intervenire in caso di rottura e/o dispersione del gavitello di ormeggio con sostituzione delle parti usurate e/o disperse.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, verificare che non ci sia alcuna manomissione della linea di ormeggio da parte degli utilizzatori e in caso positivo darne comunicazione all'Ente parco.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, intervenire per liberare il sistema di ormeggio dalle eliche dei motori e comunicare all'Ente Parco eventuali danni causati e i relativi responsabili.

Almeno una volta al mese si dovrà procedere alla verifica della parte immersa delle boe di segnalazione del campo boe e all'eventuale sostituzione delle piccole parti di ricambio usurate o vetuste.

Si dovrà redigere una apposita scheda di manutenzione (check list) riportante la descrizione del lavoro effettuato sui singoli gavitelli di ormeggio e sulle boe di segnalazione, le eventuali disfunzioni rilevate nei sistemi di ormeggio e le evidenze fotografiche riportanti il dettaglio dell'intervento.

La sostituzione ordinaria degli elementi danneggiati, dispersi per eventi meteo marini avversi e vetusti/usurati è a carico della ditta aggiudicataria.

2.6 Monitoraggio e presidio dell'AMP.

L'Appaltatore dovrà, dal 1 giugno al 30 settembre, presidiare le zone B e C dell'AMP e monitorare le attività dei visitatori dell'AMP sensibilizzandoli a una fruizione corretta e informandoli sulle delicate componenti ambientali presenti, sulla disciplina vigente, sui divieti e vincoli e, dove necessario, segnalando eventuali illeciti alle forze dell'ordine: Capitanerie di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale in modo da contrastare efficacemente i reati ambientali.

L'Appaltatore dovrà garantire n. 1 uscita giornaliera di minimo 6 ore, concentrata negli orari di maggiore affluenza in mare di bagnanti e unità da diporto, fermo restando i casi di condizioni meteo non ottimali e/o altro diverso impedimento che dovrà essere comunicato, prontamente e per tempo, all'AMP allegando bollettino meteo marino.

L'Appaltatore sarà fornito dall'Ente gestore il materiale promozionale (cartine, depliant, brochure, ecc) che dovrà essere distribuito ai turisti nell'ambito di questa attività.

Il soggetto affidatario dovrà, dunque, rappresentare un punto di riferimento per i visitatori che frequentano l'AMP per ottenere tutte le informazioni su una corretta fruizione delle Isole Tremiti.

L'Appaltatore, nell'ambito delle sue uscite in mare dovrà monitorare le attività (diporto, immersione subacquea, pesca sportiva e professionale, ancoraggio, ecc) che si svolgono nelle diverse zone della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti con la finalità per l'Ente di monitorare l'impatto potenziale che le attività antropiche hanno all'interno dell'AMP, al fine di poter perfezionare la gestione, anche in relazione al rilascio delle autorizzazioni.

Tutte le informazioni saranno raccolte nella scheda di ricognizione, predisposta dalla stazione appaltante e condivisa con l'Appaltatore, da compilare a cura di quest'ultimo per ogni uscita in mare. Tale documentazione deve essere trasmessa alla stazione appaltante nella relazione finale.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a richiesta della stazione appaltante, alla somministrazione verso i vari utenti (diportisti, pescatori sportivi, bagnanti, subacquei, ecc) di questionari predisposti dall'Ente gestore in modo da avere un quadro realistico dell'assetto delle attività presenti nelle



diverse zone della Riserva Marina Isole Tremiti e approfondire le problematiche maggiormente avvertite, nonché le aspettative che i turisti nutrono nei confronti dell'AMP.

L'Appaltatore dovrà segnalare agli organi di vigilanza competenti eventuali situazioni di rischio ambientale (sversamenti in mare di qualsiasi genere, abbandono di rifiuti, etc...) e comportamenti difformi al Decreto Istitutivo della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti del 14.07.1989 e alla Disciplina provvisoria delle attività consentite nella Riserva Naturale Marina Isole Tremiti", approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 20/06/2011.

L'Appaltatore non avrà alcun potere sanzionatorio, ma solo il compito di informare e dissuadere gli eventuali trasgressori comunicando loro le regole e i comportamenti da adottare nella Riserva e consegnare il materiale informativo.

Tutti i comportamenti non consoni e le violazioni dovranno essere riportati nella scheda di ricognizione predisposta da questo Ente Parco.

L'Appaltatore dovrà garantire la massima disponibilità all'Ente Gestore fornendo supporto logistico in occasione di attività promosse dalla Riserva Naturale Marina Isole Tremiti. Con comunicazione scritta l'Ente gestore informerà il soggetto aggiudicatario con un preavviso di almeno tre giorni il supporto richiesto.

L'Appaltatore dovrà redigere relazioni dettagliate delle attività con cadenza mensile. Alle relazioni saranno allegate le fotografie che illustrino il servizio eseguito e le schede di ricognizione debitamente compilate in ogni parte.

Per lo svolgimento dei servizi di cui sopra all'Appaltatore saranno consegnati due natanti elettrici, di proprietà della stazione appaltante, aventi le seguenti caratteristiche:

1. natante con lunghezza fuori tutta di 5,99 m e larghezza di 2.15 m con scafo in vetroresina equipaggiato con motore elettrico da 10 kw;
2. natante con lunghezza fuori tutta di 5,99 m e larghezza di 2.15 m con scafo in vetroresina equipaggiato con motore elettrico da 4 kw.

Tra l'Appaltatore e la stazione appaltante verrà sottoscritto apposito contratto di comodato disciplinante l'utilizzo e l'uso di detti natanti elettrici. Attualmente le unità navali sono in rimessaggio presso il Porto Turistico di Rodi Garganico, da dove dovranno essere prese in consegna e riconsegnate.

Saranno a carico dell'operatore le spese relative alla manutenzione ordinaria e alla gestione dei mezzi nautici per tutto il periodo contrattuale, a titolo esemplificativo:

1. i costi e gli oneri del personale imbarcato e necessario per lo svolgimento dei servizi;
2. i costi di elettricità, acqua, servizi di pulizia, etc;
3. i costi per assicurazione RC e per dotazioni di sicurezza;
4. la manutenzione ordinaria dell'unità navale, per quanto occorra a conservarla nelle stesse condizioni di efficienza e navigabilità nelle quali è stata presa in consegna ed in regola con le leggi ed i regolamenti vigenti.

L'Appaltatore dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:

a) garantire i servizi a mezzo personale idoneo e in numero congruo per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto e in possesso dei requisiti previsti per legge e comunque adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dalle prestazioni richieste. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà



comunicare per iscritto i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche e attività assegnate. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata. Resta inteso che qualora il personale addetto al servizio fosse insufficiente per assicurare in modo perfetto e completo il servizio, l'Appaltatore si farà carico di integrare il numero di addetti. In caso di assenza del personale normalmente impiegato nell'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore dovrà garantire tempestivamente la sostituzione. Il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi è tenuto ad indossare una uniforme omogenea e a mostrare una tessera individuale di riconoscimento;

b) dovrà disporre, in proprietà o attraverso contratto di noleggio per l'intera durata del servizio, di minimo N° 1 unità navale idonee e a norma, provviste di tutta la documentazione e delle dotazioni di sicurezza e con le dovute coperture assicurative, nonché provvista di tutte le autorizzazioni necessarie per l'effettuazione del servizio di supporto alle attività di manutenzione dei gavitelli di ormeggio;

c) tutti i servizi subacquei dovranno essere svolti secondo l'ordinanza n. 34 del 05 agosto 2020 recante la *"Disciplina delle attività lavorative subacquee ed iperbariche da espletarsi nel Circondario marittimo di Termoli da parte di operatori subacquei abilitati (sommatori/OTS/palombari) iscritti negli appositi registri del Compartimento marittimo di competenza e in regola con le prescritte visite mediche"* ovvero provvedimenti successivi;

d) per l'esecuzione di tutti i servizi, dovrà avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

e) tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza e prevenzione dei rischi sui posti di lavoro. L'Appaltatore dovrà redigere apposito Piano Operativo di Sicurezza e procedere alla valutazione dei rischi interferenziali derivanti dallo svolgimento dell'attività. Il mancato adempimento alla presente prescrizione comporterà l'immediata rescissione dal contratto.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata triennale. Si intende pertanto, concluso il 15 ottobre 2025.

4. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto e si concluderà il 15 ottobre di ogni anno, fermo restando i termini indicati per ciascun servizio nell'offerta tecnica e nel capitolato d'oneri e caratteristiche tecniche previsti per ogni annualità.

5. REGOLARE ESECUZIONE

L'Ente Parco mediante il responsabile del procedimento ovvero soggetti terzi designati dall'Amministrazione, accerta la regolare esecuzione della prestazione contrattuale e segnala eventuali disservizi e/o inadempimenti. L'Ente Parco ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico, a campione o su segnalazione degli utenti del servizio.

L'Appaltatore si impegna a nominare una persona con funzioni di referente per il controllo di tutte le operazioni del servizio. Il referente che costituirà l'interfaccia di riferimento fra la stessa e l'Ente



Parco, deve essere reperibile, responsabile dell'organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio concordato. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore.

L'Appaltatore provvederà, con mezzi, materiali e personale specializzato proprio, a supportare la verifica inerente la regolare esecuzione dei servizi.

Nel caso di esito negativo della regolare esecuzione della prestazione, l'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali previste per il mancato rispetto dell'esecuzione della prestazione a regola d'arte, imporrà all'Appaltatore la correzione di eventuali disservizi ovvero l'eliminazione di eventuali disfunzioni riscontrate entro e non oltre il termine massimo di cinque (5) giorni dalla data in cui è avvenuto detto riscontro, redigendo a tal fine apposito verbale.

6. PENALI

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal contratto, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, procederà all'applicazione delle penali per le seguenti casistiche:

Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei servizi o alle scadenze fissate per i singoli servizi è applicata una penale pari ad euro 100,00.

Per ogni singolo intervento eseguito in difformità rispetto all'offerta tecnica e al capitolato d'oneri verrà applicata, altresì, una penale pari ad euro 500,00.

Il responsabile del procedimento, prima dell'applicazione della penale, provvederà all'invio, nei confronti dell'impresa, della comunicazione recante la contestazione. L'impresa è tenuta a trasmettere le necessarie giustificazioni entro e non oltre il termine di quindici giorni a far data dalla data di protocollo della contestazione. Decorso quest'ultimo termine senza che sia pervenuta alla stazione appaltante giustificazione alcuna, la stazione appaltante procede alla comminazione della penale.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero delle penali anche mediante trattenuta del relativo importo sul corrispettivo da fatturare per il servizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Qualora i ritardi negli adempimenti determinano un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (escluso l'IVA), il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste all'art. 108 del Codice.

L'applicazione delle penali non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

In caso di ritardo o rifiuto delle prestazioni, nonché in caso di ogni altra inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla ditta fornitrice appaltante potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute.

7. CAUZIONE DEFINITIVA



A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, il fornitore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui la Ditta aggiudicataria dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi/commissioni non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

8. RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA E POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è obbligato a stipulare e consegnare alla stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto, specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una



delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Ente, al personale dell'Ente ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui alla lettera di invito e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi il cui massimale è pari a 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La mancata costituzione e consegna della polizza costituisce motivo di risoluzione contrattuale senza la necessità di comunicazione alcuna da parte della stazione appaltante.

9. FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

Il Fornitore emetterà la fattura secondo la tempistica e le modalità di seguito riportate:

Per i Servizi di cui al paragrafo 8.1, lett. A) e B) del Disciplinare di gara

- a) il 1° SAL, pari al 60% dell'importo contrattuale annuo (€ 40.500,00) ovvero diverso importo offerto in sede di gara, di cui alla lett. a) del precedente paragrafo 8, verrà liquidato entro il 31 luglio di ciascuna annualità di riferimento, fermo restando la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e previa presentazione della documentazione necessaria;
- b) il 2° SAL, pari al 40% dell'importo contrattuale annuo (€ 40.500,00) ovvero diverso importo offerto in sede di gara, di cui alla lett. a) del precedente paragrafo 8, verrà liquidato entro il 30 settembre di ciascuna annualità di riferimento, fermo restando la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e previa presentazione della documentazione necessaria;
- c) il SAL finale, pari al 10% dell'importo contrattuale annuo (€ 40.500,00) ovvero diverso importo offerto in sede di gara, di cui alla lett. a) del precedente paragrafo 8, verrà liquidato dopo la conclusione delle attività contrattualmente previste per ogni singola annualità e successivamente alla presentazione della relazione finale recante la certificazione della



attività eseguite, fermo restando la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e previa presentazione della documentazione necessaria.

I pagamenti saranno regolarizzati a mezzo di bonifico bancario entro 30 gg a far data dalle scadenze sopra indicate, previo accertamento da parte del responsabile del Procedimento della regolarità e correttezza della fornitura di servizi e purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC. Il fornitore inoltre si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla Legge n. 136/2010.

Servizi di cui al paragrafo 8.1, lett. C) del Disciplinare di gara

La stazione appaltante provvederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti, previa acquisizione di regolare fattura elettronica.

- a) una prima tranche, determinata nella misura della percentuale sugli introiti offerta in sede di gara, entro il 10 agosto di ciascuna annualità di riferimento, relativa agli introiti effettivamente incassati e versati alla data del 31 luglio di ciascun anno;
- b) una seconda tranche, determinata nella misura della percentuale sugli introiti offerta in sede di gara, entro il 10 ottobre di ciascuna annualità di riferimento, relativa agli introiti effettivamente incassati e versati dal 01 agosto al 30 settembre di ciascun anno.

I pagamenti saranno regolarizzati a mezzo di bonifico bancario entro 30 gg a far data dalle scadenze sopra indicate, previo accertamento da parte del responsabile del Procedimento della regolarità e correttezza della fornitura di servizi e purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC. Il fornitore inoltre si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla Legge n. 136/2010.

In esecuzione del Decreto Legge 24/04/2014 n. 66 ai fini dell'emissione della fatturazione elettronica, si comunica che il Codice Univoco Ufficio attribuito all'Ente Parco Nazionale del Gargano è il seguente: UFPDD2.

Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della PA, le fatture elettroniche devono riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo di gara (CIG _____) e gli elementi identificativi del servizio: determina di impegno spesa (D.D. ___/2023) e descrizione del servizio: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CAMPI BOE DELLA AMP ISOLE TREMITI PER L'ANNO ____", nonché i seguenti elementi identificativi e fiscali del soggetto emittente:

- a) regime fiscale:
- b) posizione IVA con relativa aliquota e/o esclusione della norma;
- c) modalità di pagamento IBAN.

Si fa presente, inoltre, che l'art. 1 del D L 24/04/2017 n. 50, pubblicato sulla G. U. n. 95 del 24 aprile 2017, ha esteso all'Ente Parco Nazionale del Gargano, a decorrere dal 1° luglio 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c. d. split payment) di cui all'art. 17 – ter del DPR n. 632/72 (introdotto dal comma 629 e successivi della Legge n. 190/14). Tale disposizione implica che il fornitore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, IVA che non verrà liquidata direttamente al fornitore, ma trattenuta dall'ente per il successivo versamento all'erario.



Le fatture, pena l'irricevibilità, dovranno essere inviate esclusivamente mediante il sistema di interscambio (SDI).

Il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura, decorrenti dalla data di assunzione al protocollo generale dell'Ente, previo rilascio da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione di regolare fornitura, a mezzo di bonifico bancario.

Ai fini del pagamento delle fatture, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine del rispetto di quanto previsto dall'art. 3, legge n. 136/2010, così come interpretato e modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni con legge 217/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei flussi derivanti dall'esecuzione dell'affidamento di servizio, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate con delega o procura ad operare su di esso. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che è clausola di nullità assoluta del contratto, ex art. 3, comma 8, legge n. 136/2010, così come interpretato e modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni con legge 217/2010, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità sopra richiamati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ente Parco avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario con nota trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi:

1. inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136;



2. incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura e del servizio;
4. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento della manutenzione;
5. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale;
6. verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avvenuti in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'Ente Parco un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto;
7. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
8. subappalto totale o parziale non autorizzato;
9. cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
10. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
11. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
12. rinuncia della ditta offerente;
13. in tutti gli altri casi espressamente indicati nel presente Capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente Parco affiderà ad altra società la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

12. RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

L'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora a seguito della richiesta della documentazione comprovante l'assenza delle cause di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 emerga la sussistenza anche solamente di una delle cause contemplate nella medesima norma.

L'Ente ha, altresì, diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.



In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

L'Ente può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice.

13. RECESSO e RECESSO PER GIUSTA CAUSA

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con posta elettronica certificata.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte del servizio/della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Ente Parco delle prestazioni subappaltate.

15. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso atto del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione adottati dall'Ente Parco Nazionale del Gargano e pubblicati sul sito www.parcogargano.it – sezione "Società Trasparente".



16. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

17. CONTROVERSIE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

La definizione delle controversie derivanti dalla esecuzione contratto, incluse quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, è demandata al foro di Foggia.

È esclusa la competenza arbitrale.

18. ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.



19. TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che il trattamento dei dati in possesso dell'Ente parco nazionale del Gargano verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e allo svolgimento delle prestazioni contrattuali e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Ente parco Nazionale del Gargano, Via Sant'Antonio Abate n. 121, Monte sant'Angelo (FG), www.parcogargano.it, protocollo@pec.parcogargano.it

20. NORMA DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito e agli allegati di gara si rimanda alle vigenti disposizioni normative di cui al D. Lgs. 50/2016 come aggiornato dal D. Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., nonché alle linee guida n. 4 di attuazione del suddetto decreto, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e più in generale alla vigente normativa.